

VERBALE DI ACCORDO

DI ACCESSO ALLA PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 ED EX ART 17 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9 ed EX ART. 41 D.L. 8 aprile 2020 n. 8 come modificati dal D.L. N° 34/2020 e art. 1 D.L. N° 52/2020

Oggi 16 luglio 2020, ad ore 10.30, con modalità telematiche, si sono riuniti:

CAMAIEU Italia S.r.L. (di seguito, "Camaieu" o la "Società"), rappresentata da Mariana Catalina Toma,

FILCAMS-CGIL, nella persona di Andrea Montagni,

FISASCAT-CISL, nella persona di Stefania Chicca,

UILTUCS, nella persona di Antonio Vargiu, (di seguito, congiuntamente le "OO.SS.")

(di seguito la Società e le OO.SS., le "Parti")

Premesso che:

- (i) Camaieu Italia è società esercente attività di commercio abbigliamento al dettaglio a marchio Camaieu ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha dapprima ridotto sensibilmente l'attività e, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ha disposto la chiusura degli *stores* presenti sull'intero territorio nazionale. Anche le attività dell'ufficio di Milano e del personale che opera sul territorio con responsabilità di supervisione dei punti vendita, sono state ridotte (e laddove possibile svolte comunque in modalità agile) o sospese in tale frangente;
- (iii) in ragione del predetto contesto, a seguito di informativa del 10 aprile 2020 in ordine alla necessità di collocare in cassa integrazione guadagni in deroga ("CIGD") n. 279 dipendenti della stessa, in conseguenza della emergenza epidemiologica CODIV-19, la Società sottoscriveva in data 24 aprile 2020 verbale di accordo relativo per l'accesso allo strumento emergenziale;
- (iv) a partire dal 12 marzo 2020, pertanto, Camaieu Italia si è avvalsa degli ammortizzatori sociali in deroga per causale "Covid-19";
- (v) nonostante l'avvio della "fase 2", a decorrere dal 18 maggio 2020, ed una graduale e parziale ripresa dell'attività lavorativa, persiste un'importante contrazione dell'attività lavorativa riconducibile alla notevole riduzione del traffico commerciale e del potere di spesa dell'utenza dovuti al "lockdown" generalizzato, con conseguente necessità per Camaieu Italia di avvalersi delle ulteriori 5 settimane e 4 successive settimane di cassa integrazione guadagni in deroga, previste dalle modificazioni ed integrazioni intervenute con l'approvazione del D.L. N° 34/2020 e l'emanazione dell'art. 1 del D.L. N° 52/2020, che consentano di beneficiare dello strumento emergenziale in deroga per causale Covid-19 fino al giorno 8 agosto 2020 per le unità produttive presenti sulle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e sino al giorno 11 luglio 2020 per le unità produttive presenti sulle restanti regioni;
- (vi) Camaieu Italia, per tali ragioni, con comunicazione del 7 luglio 2020, ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la proroga prevista dai D.L. N° 34/2020 e N° 52/2020 della collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("CIGD") per n. 246 dipendenti della stessa (come meglio dettagliati nell'Allegato A al presente verbale, con indicazione anche delle ore di fabbisogno);
- (vii) In data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo (di seguito "Accordo").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare il protrarsi della contrazione lavorativa conseguente all'eccezionale ed imprevedibile situazione determinatasi in ragione della pandemia Covid-19 sopra descritta e le relative conseguenze sull'attività aziendale, la Società richiederà la proroga dell'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi delle discipline richiamate in oggetto, con le seguenti modalità:

AV Toma

Stefania Chicca

AM

- (a) il ricorso alla proroga della CIGD riguarderà n. 246 lavoratori del personale in forza alla data del 11/05/2020 e già assunto alla data del 25/03/2020 di cui all'Allegato A al presente Accordo ("*Lavoratori*"), che verranno mantenuti in sospensione in CIGD sino ad un massimo di zero ore, sebbene in questa fase di incertezza la richiesta di intervento non può che riguardare la totalità dei lavoratori, vista la ripresa parziale dell'attività dal 18 maggio 2020, la forza aziendale interessata alla sospensione e/o riduzione di orario di lavoro sarà da individuarsi a consuntivo;
- (b) il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 5 settimane + 4 settimane, a decorrere dal 8 giugno u.s., per il personale dipendente nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e dal 11 maggio u.s. per quello delle restanti Regioni e Provincie Autonome, fatto salvo quanto segue:
- o per le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto il ricorso alla proroga della CIGD sarà richiesto ad esito della fruizione di un massimo di 13 settimane in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - o nei casi in cui Accordi Quadro stipulati a livello di singole regioni abbiano previsto periodi diversi rispetto alle 9 settimane, il presente accordo è comunque riferito alla massima copertura ivi prevista, condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (di seguito tutti i periodi del punto b) sono indicati come "*Periodo di CIGD*".
2. Le ore di fabbisogno massimo di CIGD sono indicate nell'ambito dell'Allegato A al presente Accordo, tenuto anche conto delle variabili regionali correlate al Periodo di CIGD.
3. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
- (i) precedentemente alla richiesta per Emergenza Covid-19, la Società non è stata beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale;
 - (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto è inquadrata nel settore commercio con oltre 50 dipendenti, e non può accedere altri trattamenti di integrazione salariale in considerazione del fatto che in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid – 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS
4. Durante il Periodo di proroga della CIGD, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevederà il principio della rotazione su mansioni fungibili nel contesto dei singoli stores e della sede.
5. Le Parti prendono atto che il pagamento del trattamento di integrazione salariale del periodo di proroga qui richiesto verrà assoggettato a pagamento diretto da parte dell'INPS.
6. In seguito alla sospensione, tutti gli istituti contrattuali previsti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività, permessi) matureranno secondo le norme vigenti.
7. L'Azienda si impegna a provvedere all'anticipazione a favore dei lavoratori di tre rate di tredicesima mensilità 2020 con il cedolino di agosto 2020, qualora il lavoratore ne faccia richiesta.
8. L'Azienda, tenuto conto delle necessità organizzative dei singoli punti vendita, si impegna a favorire sin dal mese corrente la fruizione/smaltimento delle ferie arretrate maturate al 31/12/2019 al personale che ne dispone.
9. L'Azienda si impegna all'applicazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, così come integrato il 24 aprile 2020. L'Azienda si impegna a preavvertire i lavoratori interessati alla ripresa dell'attività lavorativa con almeno 48 ore di anticipo e dare comunicazione alle OO.SS firmatarie del presente accordo.
10. La Società aprirà con le OO.SS firmatarie del presente accordo a livello nazionale un tavolo di esame congiunto sulla situazione occupazionale complessiva e sulle prospettive future di prosecuzione dell'attività a livello nazionale e locale, impegnandosi a non assumere alcuna iniziativa unilaterale in tema senza un preventivo incontro informativo. L'Azienda si impegna altresì ad informare le OO.SS. firmatarie del presente accordo ed a rendersi disponibile anche ad incontri in sede territoriale e prevedere assemblee informative. Le Parti

S. C. C.

AV

TOUR

AM

convengono di re-incontrarsi il 31 luglio 2020 atteso che per tale data prenderà incarico il nuovo amministratore societario.

11. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, così come modificato e integrato dal D.L. n. 34/2020 nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera f) della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 e n. 58 del 7 maggio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

per Camaieu Italia S.r.l.

per la Filcams-Cgil

per la Fisascat-Cisl

per la Uiltucs








